

REGIONE LOMBARDIA – UNIVERSITÀ LOMBARDE

Oggetto: AVVISO PER LA COOPERAZIONE REGIONE LOMBARDIA/ UNIVERSITÀ LOMBARDE PER CAMPAGNA VACCINALE Covid-19

Visti

- l'art. 1 comma 459 della L 30.12.2020 n. 178 il quale prevede che al fine di garantire un'efficace attuazione del piano di prevenzione delle infezioni da SARS-Co-V-2, i medici specializzandi a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento delle attività di profilassi vaccinale della popolazione e che la partecipazione a tali attività configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato ai sensi del DL n. 368 del 17.08.1999, con possibilità di svolgere il percorso di formazione anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola;
- il D.L. n. 2 del 14.01.2021 con il quale è stato prorogato sino al 30.04.2021 lo stato di emergenza nazionale connesso alla pandemia da COVID-19;

viene emanato il seguente:

AVVISO PER LA DISPONIBILITÀ DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE CONTRO SARS-COV2

- Tale avviso è rivolto ai Medici in formazione specialistica di qualsiasi specialità e di qualsiasi anno di corso.
- La disponibilità è su base volontaria.
- La manifestazione di interesse rimane aperta fino al 7 marzo p.v..
- Il periodo di impegno varia da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 30 giorni, a partire dall'8 marzo 2021, con impegno/die minimo di 6 ore.
È possibile per lo specializzando contribuire alla campagna vaccinale anche solo in aggiunta alle 38 ore di formazione previste dal D. Lgs. 368/99, nel rispetto della normativa European Working Time Directive sull'orario di lavoro, quindi con 10 ore/settimana.
- Gli Specializzandi saranno impegnati nei centri vaccinali individuati in Regione Lombardia intra-ed extra-ospedalieri all'interno e all'esterno della rete formativa, con attività 7 giorni su 7 e nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 20.00, modificabili in base alle effettive necessità del punto vaccinale di riferimento.
- Verrà concordato con i singoli aderenti la destinazione e il relativo impegno
- La copertura assicurativa è a carico della ASST/IRCCS di riferimento del punto vaccinale la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione, sia per quanto attiene la responsabilità

civile verso terzi, derivante dall'attività di contesto, sia per gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento di tale attività, con le stesse modalità e alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 1 comma 459 della Legge 30.12.2020 n. 178 e dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. n. 368/1999.

- L'attività dello specializzando avrà un tutor di riferimento.
- Al medico in formazione saranno assegnate in via principale le funzioni di:
 - verificare la compilazione e dell'anamnesi prevaccinale e svolgere il relativo riesame congiuntamente al vaccinando;
 - fornire informazioni in merito alla vaccinazione;
 - confermare l'acquisizione del consenso informato da parte del vaccinando.
- Attività formativa presso strutture esterne alla rete formativa della scuola: in caso di svolgimento dell'attività formativa presso strutture esterne alla rete formativa della scuola allo Specializzando, che ne faccia documentata richiesta, è riconosciuto un rimborso spese forfettario determinato ai sensi dell'art. 1, comma 466, della Legge 30.12.2020 n. 178.
- Le rispettive Scuole di Specializzazione dovranno inserire tale attività nell'ambito del percorso formativo in termini di crediti dedicati.
- È prevista una formazione teorica, che potrebbe essere realizzata attraverso un webinar aperto a tutti i destinatari; o il corso FAD EDUISS per vaccinatori.
- Prevenzione e sicurezza: i medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture delle ASST/IRCCS sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.
Al riguardo, il datore di lavoro della ASST/IRCCS (art. 18 del decreto di cui al 1 comma) garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso.
- Trattamento dei dati personali: la ASST/IRCCS nomina gli Specializzandi che svolgono le attività vaccinali presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del Regolamento U.E.. Gli Specializzandi potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività specifica.
- Le disponibilità dei Medici in formazione specialistica andranno raccolte dalle rispettive Facoltà e indirizzate quindi alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.
 - La scadenza del presente avviso è fissata per il 5 marzo